

# VADEMECUM PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI

Nel Comune di Montebello Vicentino

La presente relazione intende portare a conoscenza e fornire al cittadino una ricognizione delle operazioni che sono necessarie per l'**abbattimento e la potatura degli alberi**, ricordando **che non in tutto il territorio comunale sono permesse liberamente queste operazioni**, e che pertanto occorre prestare attenzione per non incorre in eventuali sanzioni.

Occorre particolarmente ricordare che tagliare un albero in area tutelata con vincolo monumentale e/o paesaggistico/ambientale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) in assenza di specifica autorizzazione integra una fattispecie penalmente rilevante, sanzionata ai sensi dell'art. 734 cod. pen. e dell'art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'abbattimento di un albero è soggetto a precise normative che variano a seconda della specie della pianta, delle sue dimensioni e del vincolo cui è sottoposta l'area in cui si trova.

Iniziamo con il distinguere diverse operazioni che si possono condurre sugli alberi:

**ABBATTIMENTO.** L'**abbattimento alberi** consiste nel taglio del fusto o delle parti principali di una pianta, con lo scopo di eliminarla definitivamente o di ridurne le dimensioni. Si tratta di un intervento che può essere necessario per diversi motivi, tra cui:

- la morte o la malattia irreversibile dell'albero;
- la pericolosità dell'albero per l'incolumità e la sicurezza delle persone o delle cose;
- il rispetto e/o contrasto con le norme urbanistiche e/o paesaggistiche.
- l'albero è oggetto di un provvedimento amministrativo o giudiziario che ne dispone la rimozione.

**POTATURA.** La potatura, è un'operazione di taglio selettivo e periodico delle parti secondarie della pianta (rami, foglie, fiori), con lo **scopo di favorirne la crescita, la salute e la forma**.

Il territorio comunale, a tal proposito, si divide in più sezioni o **aree omogenee** (ZTO), formalmente identificate nel Piano degli Interventi (a cui si rimanda), dove sono evidenziate:

- Le Aree Boscate, individuate ai sensi dell'art. 142, lett. g) del d.lgs. 42/2004;
- Parchi pubblici e/o privati soggetti all'rt. 10 e all'art. 136 del d.lgs 42/2004;
- I Grandi Alberi;
- Le Formazioni arboree lineari.

## AREE BOScate.

Le **Aree Boscate**, per la maggior parte situate nelle aree agricole (ma non solo), ed indirizzate generalmente alla **silvicoltura**, sono **soggette ad autorizzazione di tipo forestale e paesaggistica**.

Esse sono regolamentate dal REGOLAMENTO REGIONALE n. 2 del 07/02/2020 e n. 2 del 15/03/2022, *Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"*.

Per operare su alberi posizionati all'interno di queste zone occorre chiedere idonea autorizzazione di tipo forestale rilasciata dagli uffici regionali. Per la modulistica e normativa si rimanda al seguente indirizzo mail: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/selvicoltura>

**AREE BOScate e PARCHI (pubblici e/o privati).**

Tuttavia, **se le suddette Aree Boscate** (in funzione di parchi) **sono perimetrate all'interno di un vincolo di natura culturale** (Bene Culturale così come definito dall'art. 10 del d.lgs 42/2004) **o di natura paesaggistica** (Bene Culturale così come definito dall'art. 136 del d.lgs 42/2004), occorre procurare il **benessere della Soprintendenza di riferimento** (Verona o Padova).

In genere per la POTATURA e/o ABBATTIMENTO di alberi (anche singoli) in queste aree cambia la procedura autorizzativa in base alla casistica, a seconda che gli alberi si trovino in aree sottoposte a vincolo monumentale o paesaggistico/ambientale:

#### **1. Aree sottoposte a vincolo monumentale** (art. 10 del d.lgs 42/2004):

- manutenzione ordinaria (potature d'esercizio): non serve istanza;
- messa in sicurezza ex art. 27 D.Lgs. 42/04 per motivi gravi e d'urgenza. Potrà essere eseguita immediatamente previa comunicazione via PEC alla Soprintendenza, tramite SUAP comunale, allegando all'istanza con marca da bollo:
  - la delega d'incarico;
  - la documentazione fotografica delle piante interessate;
  - riferimento cartografico con l'individuazione dei coni ottici.
- manutenzione straordinaria (o abbattimento), invece, **dovrà essere autorizzata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21** (tramite lo SUAP comunale) con progetto di abbattimento redatto da tecnico abilitato e corredato da:
  - analisi fitosanitaria (metodo VTA);
  - individuazione su elaborato grafico in scala adeguata dei soggetti interessati all'abbattimento;
  - proposta di ricomposizione.

**IMPORTANTE: a lavori ultimati si dovrà trasmettere alla Soprintendenza la relazione a consuntivo corredata della documentazione fotografica attestante l'abbattimento e le eventuali opere di ripiantumazione.**

**2. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico** (art. 136 del d.lgs 42/2004): si applica quanto previsto dal DPR 31/2017 per procedimenti semplificati, come di seguito indicato.

#### **2a. Interventi per i quali non è richiesta autorizzazione:**

(A.14.) sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

#### **2b. Interventi per i quali è richiesta autorizzazione:**

(B.22.) taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

**IN GENERALE**, le **POTATURE** non sono soggette ad autorizzazione, purché non riguardino beni vincolati ai sensi dell'art 136 c. 1 lett. b), al fine di verificare che siano realizzate con metodologia adeguata.

In caso di beni monumentali, ovvero di verde pubblico di proprietà comunale che insiste su strade o piazze di interesse storico artistico, è fortemente raccomandato che si prevedano piani di

manutenzione che, una volta approvati nelle linee generali e programmatiche, non rendono necessari ulteriori passaggi.

Ovviamente tutta la disciplina testè indicata è **applicabile anche nel caso di intervento su un singolo albero intercluso nel vincolo ambientale paesaggistico o storico** di cui sopra.

Ulteriori informazioni: <https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/faq-come-fare-per/qual-e-la-procedura-da-seguire-per-la-potatura-degli-alberi/>

## GRANDI ALBERI

Fanno parte di questa categoria tutti gli alberi che, per appartenenza di specie, portamento e/o dimensioni, vengono definiti esemplari; essi sono **specificatamente individuati** nella tavola 2 (Tavola delle Invarianti) del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale), nella tavola del Piano degli Interventi e descritti nell'Indagine Agronomico-ambientale allegata al PATI.

**Appartengono inoltre a tale categoria tutti gli alberi con diametro del fusto, misurato a 130 cm da terra, superiore a quelli di riferimento della tabella che segue, anche se non specificatamente individuati nelle cartografie:**

SPECIE	DIAMETRO cm
Albero di Giuda, Alloro, Carpino, , Roverella, Sorbi, Acero campestre, Olmo, Ontano.	50
Latifoglie varie (tranne Faggio, Castagno e Platano e quelle di cui al punto precedente).	60
Conifere (tranne il Cedro), Faggio.	70
Castagni, Cedri, Platani.	80

L'abbattimento, la potatura intensa e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante **dovranno essere autorizzati dal Comune**. Le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga e di adeguata dimensione.

Per gli esemplari vegetali isolati valgono le prescrizioni di difesa di cui al punto precedente: per una corretta integrità dell'esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che lo deturpi o lo danneggi.

Per interventi su questa categoria di alberi **è necessario utilizzare il MODULO del COMUNE**. Riferimento art. 38 punto 9 delle [NTO](#) allegate al Piano degli Interventi e punto 3.2.3 del [PQAMA](#).

## FORMAZIONI ARBOREE LINEARI

Per le formazioni arboree lineari (piantate, alberate, siepi ecc.) presenti sul territorio comunale ed individuate nelle tavole del PI (in recepimento dell'indagine agronomico-ambientale allegata al PATI) valgono gli indirizzi dell'art. 38 punto 10 delle NTO a cui si rimanda.

Per le formazioni arboree lineari (piantate, alberate, siepi ecc.) presenti sul territorio comunale ed individuate nelle tavole di piano, **valgono i seguenti indirizzi:**

- l'abbattimento di alberi con diametro superiore a 50 cm misurato all'altezza di 1,30 m da terra (circonferenza maggiore di 125 cm.) - ad esclusione di quelli appartenenti agli interventi di legnatico e su alberi da frutto e di coltivazione - **deve essere comunicato al Comune per il rilascio della autorizzazione;**
- le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sotto espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro un anno dalla data di autorizzazione;

In questi casi, occorre precisare che il PQAMA al titolo 3 punto 3.1.1 definisce che in particolar modo nelle aree agricole occorre:

- mantenere le alberature di valore ambientale, con obbligo di sostituire gli esemplari da abbattere con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenere gli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;

Per interventi su questa categoria di alberi **è necessario utilizzare il MODULO del COMUNE**. Riferimento art. 38 punto 10 delle [NTO](#) allegare al Piano degli Interventi e punto 3.2.2 del [PQAMA](#).

## COME SI OTTIENE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO ALBERI

Per poter procedere all'abbattimento alberi è necessario ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, che può essere com'è stato sopra illustrato, il Comune, la Regione o il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Soprintendenza). **L'autorizzazione va richiesta prima di effettuare il taglio della pianta, anche se si tratta di abbattimento alberi privati.**

La procedura per ottenere l'autorizzazione varia a seconda del tipo di vincolo che grava sull'albero. In generale, bisogna presentare una **richiesta di abbattimento scritta rivolta all'Autorità competente** (COME SOPRA ILLUSTRATO) **ALLEGANDO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- i dati anagrafici del richiedente e del proprietario del terreno (se diverso);
- la planimetria catastale dell'area in cui si trova l'albero;
- le foto dell'albero da abbattere;
- la motivazione dell'intervento (morte, malattia, pericolosità ecc.);
- il parere di un esperto qualificato (agronomo, dottore forestale ecc.);
- il progetto dell'intervento (modalità e tempi del taglio);
- il piano di smaltimento dei residui vegetali (tronco, rami ecc.);
- il piano di ripristino dell'area (eventuale reimpianto di altre piante).

## QUALI SONO LE SANZIONI PER L'ABBATTIMENTO ALBERI ABUSIVO

Il taglio alberi senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente è un comportamento illecito amministrativo o penale a seconda dei casi.

Le sanzioni previste sono severe e possono comportare multe salate o addirittura pene detentive.

Le sanzioni previste per chi procede all'abbattimento alberi senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente, a seconda dei casi, sono:

- sanzione da 100 a 400 euro per ogni metro cubo di legname asportato (art. 30 bis del D.Lgs. n. 42/2004);
- una pena detentiva da sei mesi a tre anni e una multa da 2.582 a 15.493 euro per chi abbatte alberi sottoposti a vincolo paesaggistico senza autorizzazione (art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004).

Inoltre, chi abbatte alberi senza autorizzazione è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi com'erano prima dell'intervento o a pagare una somma equivalente al valore ambientale degli alberi abbattuti.

15/02/2024.